



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 15/05/2025

OGGETTO: ***PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA.***

IL SINDACO

PREMESSO che rientra tra i compiti del Comune garantire la tutela del territorio e prevenire il verificarsi di rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;

CONSIDERATO che si verificano con sempre maggiore frequenza incendi nei territori comunali che determinano danni gravissimi e disagi al territorio, sia da un punto di vista di distruzione dell'ambiente e dell'ecosistema, sia da un punto di incremento del rischio idrogeologico per assenza di adeguati strumenti di prevenzione, con potenziale rischio di verificarsi di frane, inquinamenti, allagamenti e altri fenomeni;

PRESO ATTO che a seguito del verificarsi di rilevanti fenomeni di incendio in tutto il territorio della Regione Siciliana anche nel corso del 2025 sono state adottate apposite misure volte a preservare e tutelare il territorio dell'intera Regione;

ATTESO che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere ed il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che il comune per sua posizione geografica, registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature e che pertanto occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, specificatamente finalizzate ad eliminare o limitare il rischio di incendi, pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.A. n. 57 /GAB del 14.03.2025 dell'assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente con la quale è stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;

RITENUTO pertanto individuare come periodo di rischio per gli incendi quello compreso tra il 15 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025 al fine di poter adempiere ai tempi stringenti di cui alla superiore circolare;

RITENUTO opportuno emanare anche per la stagione estiva 2025 le norme per la prevenzione incendi;

CONSIDERATO che è necessario che ciascun proprietario, affittuario e/o utilizzatore intervenga per tempo al fine di collaborare per la mitigazione del rischio di diffondersi di incendi, prevedendo a proprie cure e spese al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca;

RITENUTO necessario avviare attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi nonché prevenire potenziali rischi di incendio nel territorio;

DATO ATTO che assume particolare importanza il coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti legati al settore agricolo e zootecnico al fine di sensibilizzare tutti al raggiungimento dell'obiettivo di contrasto del fenomeno degli incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

RITENUTO pertanto necessario imporre misure preventive e precauzionali da attuarsi in tutto il territorio comunale;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTE le Leggi Regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di Protezione Civile";

VISTO il D.lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo 1° della Legge 15 Marzo 1997 n. 59";

VISTO il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica" e al successivo comma 4 prevede che: "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi";

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: "Norme in materia Ambientale" e in particolare l'art. 182, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del D.L. 91/2014, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.p.;

VISTE le comunicazioni dei vari Enti preposti in ordine all'adozione degli interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

VISTA la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 54 del TUEL;

ORDINA

- **Nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:**
 - di accendere fuochi;
 - far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
- Tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, **entro il termine perentorio del 15 maggio 2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili** per almeno una fascia di 20,00 metri dalla scarpata e/o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dalla scarpata e/o banchina.
- Tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 maggio 2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per almeno una fascia di 20,00 metri da edifici pubblici e privati, asili pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, strutture ricettive, agriturismo, linee e stazioni ferroviarie, linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, ecc. provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dalle predette strutture.
- Fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai superiori punti, tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo altresì, entro il termine perentorio del 15 maggio 2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per almeno una fascia di 10,00 metri dai fondi confinanti provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dai predetti confini.
- **Gli stessi proprietari, possessori e conduttori restano inoltre obbligati fino al 31 ottobre 2025 al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione d'incendi.**

- Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale restano obbligati alla rimozione di sterpaglie, erbe, ramaglie, foglie e vegetazione secca o qualsiasi materiale combustibili intorno ai fabbricati e/o agli impianti ed attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto, non inferiore a mt. 10,00, libera e sgombra dalle predette materie combustibili e ciò al fine di evitare la propagazione di incendi.
- Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al numero unico di emergenza "112", o al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115", alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale;
- Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 così come previsto dall'articolo 10 comma 6 della legge 353/2000.
- **Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art.7/bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;**

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale e la trasmissione alla Prefettura di Messina, all' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio di Messina, alla città Metropolitana di Messina, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, alla Stazione Carabinieri di Capri Leone, al Distaccamento del Corpo Forestale di Naso nonché al Responsabile del Settore Tecnico e a al Responsabile della Polizia Municipale i quali, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della stessa;
- Dispone altresì che la presente venga portata a conoscenza della popolazione e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti nelle forme di legge sarà attivato il procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della circolare n. 34283 del 10.04.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto ed attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'ordine sindacale.

INFORMA

CHE avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/1971 del TAR Regione Sicilia entro 60 giorni della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Capri Leone. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GRASSO BERNARDETTE FELICE in data 15/05/2025